REGOLAMENTO (CE) N. 2223/2000 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2000

recante modifica del regolamento (CEE) n. 65/82 che stabilisce le modalità di applicazione per il riporto di zucchero alla campagna di commercializzazione successiva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione [2], in particolare l'articolo 32, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999 ha introdotto la possibilità per un'impresa produttrice di zucchero di riportare alla campagna di commercializzazione successiva, a titolo di tale campagna, tutta o parte della produzione di zucchero A e di zucchero B divenuta produzione di zucchero C dopo l'applicazione del meccanismo di riduzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5, di detto regolamento.

(2) Le modalità d'applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 65/82 della Commissione [3], modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 260/96 [4], sono state stabilite per il riporto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999. Tali modalità riguardano le condizioni applicabili alla nuova possibilità di riporto dello zucchero C, ma sono tuttavia necessarie alcune precisazioni per tener conto del fatto che tale riporto non è soggetto alla limitazione quantitativa di cui all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999. Occorre pertanto adeguare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 65/82.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 65/82 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per il riporto di cui all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999, tale decisione dell'impresa può riguardare al massimo un quantitativo pari al 20 % della sua quota A applicabile alla campagna di commercializzazione nel corso della quale è stato prodotto lo zucchero di cui trattasi.»

2) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) il quantitativo di zucchero B o di zucchero C da riportare, espresso in zucchero bianco e suddiviso, a seconda dei casi, tra:

— il riporto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999,

— il riporto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2038/1999».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.
[2] GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.
[3] GU L 9 del 14.1.1982, pag. 14.
[4] GU L 34 del 13.2.1996, pag. 16.